

Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno"
REGOLAMENTO ANTIPLAGIO
Approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 23 settembre 2021

Art. 1 – Finalità e campo di applicazione

1. Come stabilito dall'art. 28 c. 8 del [Regolamento delle Carriere degli Studenti](#) dell'Università degli Studi di Padova, "è stretto dovere dello studente svolgere la tesi attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello".
2. Con il presente Regolamento il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" (di seguito, "il Dipartimento") intende promuovere e assicurare il rispetto di questo dovere, disciplinando le procedure per accertare l'originalità degli elaborati (*tesi di laurea o di laurea magistrale*) presentati per il sostenimento della prova finale.
3. Le regole e le procedure indicate nel presente Regolamento, ove applicabili, si estendono anche agli altri elaborati richiesti per il conseguimento del titolo, quali le relazioni da presentare al termine di stage/tirocini curriculari, nel qual caso i compiti di cui all'art. 5 ricadono sul Tutor didattico.
4. Per prevenire i fenomeni di plagio, il Dipartimento si impegna a promuovere attività divulgative e informative per il corretto utilizzo e l'appropriata citazione delle fonti bibliografiche.
5. Il Regolamento, che non interferisce con le eventuali responsabilità penali, civili e amministrative che possano conseguire alle violazioni dei principi e comportamenti ivi descritti, si applica a tutti i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento.
6. Tutti i riferimenti a cariche e funzioni che compaiono nel presente Regolamento declinati al maschile si intendono riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

Art. 2 – Plagio: definizione

1. Ai fini del presente Regolamento costituisce plagio:
 - i. copiare letteralmente (ossia parola per parola) testi o porzioni di testo altrui, senza riportare tra virgolette le frasi copiate e senza citare correttamente la fonte;
 - ii. parafrasare o riassumere un testo, ovvero riportare con parole proprie idee altrui o altri tipi di informazione, senza indicare la fonte;
 - iii. tradurre e riportare testi o porzioni di testo altrui, scritti in una lingua diversa da quella utilizzata nell'elaborato, senza citare la fonte.

Art. 3. Doveri delle studentesse e degli studenti

1. Le studentesse e gli studenti sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento e ad avvalersi degli strumenti messi a disposizione dal Dipartimento per evitare situazioni di plagio. In particolare, durante la realizzazione dell'elaborato, le studentesse e gli studenti sono tenuti ad avvalersi della [Guida ai Riferimenti Bibliografici](#).
2. Tutti i testi e materiali digitali utilizzati per la realizzazione dell'elaborato devono essere correttamente citati sia nel corpo dell'elaborato, o nelle note a piè di pagina, sia nella sezione 'Riferimenti bibliografici'.
3. Al momento della consegna dell'elaborato la/il laureanda/o deve sottoscrivere la **dichiarazione di autenticità** riportata in appendice al presente Regolamento e allegarla all'elaborato presentato per la prova finale.
4. In assenza di tale dichiarazione l'elaborato non potrà in alcun caso essere approvato e, quindi, non potrà essere utilizzato ai fini del sostenimento della prova finale.

Art. 4 – Software antiplagio

1. Per effettuare le verifiche antiplagio, il docente referente della prova finale (“il Relatore”) deve avvalersi del software *Compilatio* adottato dall’Università di Padova, accessibile attraverso l’indirizzo <https://www.unipd.it/software-antiplagio>. Qualora, nel futuro, l’Università o il Dipartimento decidano di adottare un diverso software, i relatori saranno tenuti ad utilizzare il nuovo software.
2. Attraverso il software il Relatore, oltre ad ottenere un indicatore sintetico della percentuale di concordanza, ha la possibilità di individuare con precisione le porzioni di testo su cui sono state riscontrate concordanze con testi o materiali digitali già esistenti e può quindi valutare se ricorrano situazioni di plagio e indicare eventuali interventi correttivi.
3. Resta comunque in capo al/la studente/ssa la responsabilità derivante dalla presentazione di elaborati non conformi a quanto stabilito nel presente Regolamento, così come le conseguenze derivanti da dichiarazioni di autenticità (art 3 c. 3) mendaci.

Art. 5 – Compiti e responsabilità del Relatore

1. E’ buona regola, durante il processo di redazione dell’elaborato, monitorarne progressivamente il grado di originalità per prevenire fenomeni di plagio.
2. Al termine del lavoro, il Relatore è tenuto ad accertare l’avvenuto inserimento, nell’elaborato presentato, della dichiarazione di autenticità di cui all’art. 3 c.3. In assenza di tale dichiarazione il Relatore non potrà, in alcun caso, approvare l’elaborato.
3. Prima dell’approvazione definitiva dell’elaborato, attraverso la piattaforma UNIWEB, il Relatore deve effettuare le verifiche antiplagio mediante l’utilizzo del software di cui all’art. 4.

4. Contestualmente all'approvazione (o non approvazione) dell'elaborato, il Relatore deve indicare, attraverso la procedura Intranet del Dipartimento, la *percentuale di concordanza* con testi o materiali digitali già esistenti rilevata dal software e allegare il *Rapporto di analisi*.

Art. 6 – Esito della procedura antiplagio

1. Ai fini dell'ammissione alla prova finale, la *percentuale di concordanza* rilevata dal software non deve essere superiore al 10%.
2. Qualora, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'elaborato, il Relatore reputi giustificabile una percentuale superiore alla soglia indicata nel comma precedente, può comunque approvare l'elaborato, ma è tenuto a motivare tale decisione.
3. In caso di non approvazione dell'elaborato da parte del Relatore, la Segreteria Didattica comunicherà tempestivamente alla/o studente/ssa l'esclusione dalla prova finale che dovrà essere sostenuta in una successiva sessione.
4. In caso di esclusione dalla prova finale, lo/la studente/ssa dovrà contattare il/la Presidente del Corso di Studio che, sentito il Relatore e valutate le circostanze, potrà proporre di proseguire il lavoro con lo stesso relatore o assegnare un diverso relatore.
5. Il Direttore del Dipartimento, sentiti il Relatore e il Presidente del Corso di Studio, valutate le cause che hanno condotto all'estromissione dalla prova finale, può decidere di darne comunicazione al Rettore ai fini dell'eventuale attivazione di una procedura disciplinare.

Art. 7- Decorrenza del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento e decorre a partire dal 15 dicembre 2021.